

STUDIO PERINETTO LORENZO

DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

**CODICE FISCALE PRN LNZ 51P14 L219F - PARTITA I.V.A. 01507470019
10121 - TORINO - CORSO MATTEOTTI, 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225**

Torino, lì 29 gennaio 2013

Comunicazione n. 2/2013

Oggetto: comunicazione lavoratori somministrati D.Lgs n. 24/2012.

Gentile cliente,

In occasione della scadenza al 31/01/2013 della comunicazione periodica dei lavoratori somministrati, riepiloghiamo di seguito gli obblighi relativi.

Oltre all'obbligo di registrazione sul Libro Unico dei dati essenziali di ogni lavoratore ricevuto in somministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, i datori di lavoro devono comunicare alle rappresentanze sindacali interne all'azienda o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell'anno solare precedente, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Per il mancato rispetto di tale comunicazione periodica e di quella preventiva prima della stipula del contratto, già previste dalla 4° comma dell'art. 24 del D.Lgs. 276/2003, è stata espressamente stabilita dall'art 3 del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250,00 euro ad un massimo di 1.250,00 euro.

Come precisato dal Ministero del lavoro, per il solo 2012 le comunicazioni riguardano solo il periodo dal 6 aprile 2012 al 31 dicembre 2012.

Qualora avesse stipulato dei contratti di somministrazione a partire dal 6 aprile 2012, dei quali non sia stata data notizia allo Studio e per i quali non sia ancora stata effettuata la comunicazione obbligatoria, La preghiamo informarci tempestivamente affinché sia possibile provvedere entro la giornata di domani.

Cordiali saluti.

Lorenzo Perinetto